

**Consiglio Regionale
della Puglia**

I. Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n.51/Pdel 23.3.1985

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 23.3.1985 il seguente atto, trasmesso dalla V Commissione, ai sensi dell'art.19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, in data 20.3.1985

- D.D.L. "Provvedimenti per la incentivazione del turismo nelle zone litoranee del territorio pugliese"

2. Dopo ampia discussione decide di esprimere sulla norma finanziaria del predetto atto il seguente parere:

favorevole, nel testo di cui all'allegato n. 1 che costituisce parte integrante della presente decisione.

rinvio alla Commissione competente

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei commissari:

favorevoli: Morea, Abbati, Lia, Calvario, Di Gioia, Colasanto, Troccoli.

contrari:

di astensione: ROSSI.



**Consiglio Regionale
della Puglia**

5a Commissione Consiliare Permanente
(Assetto ed Utilizzazione del Territorio)

DISEGNO DI LEGGE

"PROVVEDIMENTI PER LA INCENTIVAZIONE DEL TURISMO NELLE ZONE LITORANEE DEL TERRITORIO PUGLIESE".

Esaminato dalla Commissione nella seduta del 20.3.1985. Parere favorevole.

Relatore: Brizio APRILE.

- Relazione

Marzo 1985.

"Provvedimenti per la incentivazione del turismo nelle zone litoranee del territorio pugliese."

RELAZIONE

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

riprendendo testualmente quanto illustrato nella relazione al disegno di legge della Giunta, il presente disegno di legge, su cui la Commissione ha espresso parere favorevole,

~~Il presente disegno di legge, su cui la Commissione ha espresso parere favorevole, ha lo scopo di favorire un rapido scorrimento del traffico merci pesante effettuato con autotreni, autoarticolati ed autosnodati avente origine e destinazione nella nostra Regione, o anche soltanto di transito, e da attuare mediante dirottamento del detto traffico sulle autostrade A14 che nel tratto pugliese presenta ancora notevoli margini di potenzialità residua, e liberando così le strade ordinarie che potrebbero pertanto trovare migliore e più sicura utilizzazione ai fini dello smaltimento dei traffici locali con particolare riguardo a quelli turistici.~~

Il presente disegno di legge ha lo scopo di favorire un rapido scorrimento del traffico merci pesante effettuato con autotreni, autoarticolati ed autosnodati avente origine e destinazione nella nostra Regione, o anche soltanto di transito, e da attuare mediante dirottamento del detto traffico sulle autostrade A14 che nel tratto pugliese presenta ancora notevoli margini di potenzialità residua, e liberando così le strade ordinarie che potrebbero pertanto trovare migliore e più sicura utilizzazione ai fini dello smaltimento dei traffici locali con particolare riguardo a quelli turistici.

L'iniziativa consiste nel far carico sul bilancio della Regione dei pedaggi autostradali dei mezzi pesanti che interessano la Regione stessa durante la stagione estiva quando si verificano le punte maggiori sia del traffico turistico sia del traffico merci, prevalentemente ortofrutticoli, lungo la direttrice adriatica.

Il periodo preso in considerazione andrebbe dal 1° luglio al 24 agosto 1985 compresi.

Il tratto autostradale sarebbe invece quello compreso tra lo svincolo di Taranto e quello di Termoli.

Detta iniziativa si ricollega ad analoghe iniziative assunte dalle Regioni Molise, Abruzzo e Marche che già da alcuni anni hanno adottato provvedimenti legislativi di questo tipo.

Ai fini dell'interesse regionale si mette comunque in evidenza che il provvedimento proposto, oltre ad avere riflessi positivi sulla

./:

fluidificazione e sulla sicurezza dei traffici turistici, e suscettibile di riflessi economici anche nel comparto del trasporto delle merci sulle lunghe distanze, atteso che, consentendo l'uso gratuito dell'autostrada, consente una sensibile riduzione dei tempi di viaggio senza l'aggravio degli oneri derivanti dal pedaggio autostradale e pertanto, in definitiva, maggiore competitività dei nostri prodotti sui mercati di consumo del Nord Italia e del Centro Europa. 3

Passando all'articolato:

l'art.1 mette in evidenza le finalità della legge e stabilisce anche il periodo durante il quale la Regione assume sul proprio bilancio gli oneri conseguenti;

l'art.2 autorizza la Giunta a stipulare apposita convenzione con la Società Autostrade che gestisce la A14;

l'art.3 esplicita la norma finanziaria. **

Invito il Consiglio a dare la sua approvazione.

Marzo 1985.

Brizio Aprile

"Provvedimenti per la incentivazione del turismo nelle zone litoranee del territorio pugliese."

ART. 1

Per la incentivazione e lo sviluppo del turismo regionale nella stagione estiva 1985 e per le esigenze del rapido scorrimento delle merci trasportate su strada, la Regione Puglia, ai fini di interesse regionale, nei limiti e con le modalità di cui ai successivi articoli, assume a proprio carico gli oneri di pedaggio sull'autostrada A14 relativi alla deviazione sulla tratta autostradale Taranto-Termoli, anche con alternanze di entrate e uscite per i caselli intermedi ai due terminali suddetti, nei confronti di autotreni, autoarticolati e autosnodati.

L'assunzione degli oneri suddetti si riferisce al periodo dal 1° luglio al 24 agosto 1985.

ART. 2

La Giunta Regionale è autorizzata a stipulare, per il periodo indicato nel secondo comma del precedente art. 1 apposita convenzione con la "Autostrade-Concessione e costruzioni autostrade S.p.A." con la quale saranno stabilite le modalità di pagamento e le altre condizioni conseguenti a quanto stabilito nel precedente articolo.

ART.3

Per le necessità di cui al precedente art.1 è autorizzata la spesa di f.1.200.000.000=.

Al pagamento della spesa suddetta si provvede con lo stanziamento del Cap.0501330 che con la presente viene istituito nello stato di previsione della spesa del Bilancio 1985 con denominazione: "Spese per il pagamento dei pedaggi autostradali per la deviazione del traffico pesante nella stagione estiva 1985" e con gli stanziamenti di competenza e di cassa dell'importo di f.1.200.000.000=.

Alla copertura dell'importo suddetto si farà fronte mediante prelevamento di pari importo, in termini di competenza e cassa, dai seguenti capitoli del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 1985, approvato con Legge Reg.le 12/2/85 n.4:

| | <u>VARIAZIONE IN DIMINUZIONE</u> | |
|---|----------------------------------|----------------------|
| | COMPETENZA | CASSA |
| Cap.1601080 "Fondo di riserva per le spese impre- | 200.000.000 | 200.000.000 |
| viste" | | |
| Cap.0203540 "Acquisto di beni immobili per sedi | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |
| regionali". | | |
| | <u>1.200.000.000</u> | <u>1.200.000.000</u> |

Per gli esercizi successivi si provvederà mediante stanziamenti da iscriversi negli appositi capitoli dei rispettivi bilanci.